



REPUBBLICA ITALIANA
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE

Composta dai magistrati

Dott. Leila Maria Sanna	Presidente rel.
Dott. Cinzia Casanova	Consigliere
Dott. Maria Margherita Zuccolini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile n. 491 / 2015

tra

CRESPI LUCIANO, con la difesa dell'avv. RONCAN DARIO

ATTORE

e

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE , con la difesa degli avv.
SPOTORNO MARIO e SPOTORNO RAFFAELLA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, con ogni più ampia motivazione in fatto e diritto, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione e domanda, in parziale riforma del lodo del 23 aprile 2014, pronunciato dal Collegio Arbitrale costituito dal Prof. Avv. Vincenzo Roppo



Presidente, Prof. Notaio Umberto Morello Arbitro, Avv. Giovanni Russo, tra le parti Ing. Luciano Crespi e l'Azienda Sanitaria Locale numero due Savonese e non notificato, così giudicare:

1) In via principale

- sotto il profilo rescindente:

a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità dei seguenti capitoli del lodo pubblicato il 23 aprile 2014: III. 3.1.3./59,60 - III. 3.1.4./61,62,63,64,65,67,68 - III. 3.1.5./69,70,71,72 - III. 3.1.6/73,74,75,76,77,78,79,80,81 - III. 3.1.7/82,83 - III. 3.1.8/84,85,86,87,88 - III. 3.3./105;

b) confermare, nel resto, il lodo impugnato e, in particolare, i suoi capitoli: III.3.2. - III.3.2.1. - III.3.2.2. - III.3.2.4., in ogni loro punto;

nel merito:

c) accertare e dichiarare che l'atto dell'11 febbraio 2000 (cfr. **doc.1 comp.**), è una donazione nulla per mancanza di forma ex art.782 c.c.;

d) e, conseguentemente, condannare la ASL alla ripetizione in favore del sig. Luciano Crespi dell'importo di € 774.685,35, oltre ad interessi dalla data di messa in mora, del 4 giugno 2012, al saldo.

2) In via subordinata, per il caso di inscindibilità delle parti del lodo impuginate da quelle non impuginate - **sotto il profilo rescindente:**

a) accertare e dichiarare la nullità assoluta ed integrale del lodo pubblicato il 23 aprile 2014 per i motivi di cui in atti;

- e nel merito:

b) in riforma dei capitoli del lodo indicati al punto 1) lettera a) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare che l'atto dell'11 febbraio 2000 (cfr. **doc.1 comp.**), è una donazione nulla per mancanza di forma ex art.782 c.c. e, conseguentemente, condannare la ASL alla ripetizione in favore dell'Ing. Luciano Crespi dell'importo di € 774.685,35, oltre ad interessi dalla data di messa in mora, del 4 giugno 2012, al saldo;

d) in riforma dei capitoli del lodo indicati al punto 1) lettera b) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare che l'Ing. Luciano Crespi ha



subito danni non patrimoniali e/o morali per i fatti esposti in narrativa per € 154.937,07 o nella diversa somma che la Corte vorrà liquidare anche in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 80.000,00 e, conseguentemente, condannare la ASL al risarcimento del danno in favore del dell'ing. Luciano Crespi come quantificato.

3 In ogni caso

con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio e di quello di arbitrato, come da nota spese già depositata nel fascicolo dell'arbitrato.

Per parte appellata :

Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia meglio vista:

- 1) In via principale, respingere l'appello proposto dall'ing. Luciano CRESPI, rigettando tutte le domande dal medesimo proposte e confermando il lodo arbitrale impugnato in ogni sua parte, fatta eccezione di quanto oggetto di appello incidentale.*
- 2) In accoglimento dell'appello incidentale formulato da A.S.L. 2 - SAVONESE, annullare la statuizione contenuta nel punto V (Dispositivo) al n. 108-2), con cui il Collegio Arbitrale ha dichiarato il diritto dell'ing. Luciano CRESPI al risarcimento del danno contrattuale non patrimoniale, condannando l'A.S.L. 2 - SAVONESE al pagamento in suo favore della somma omnicomprensiva di € 80.000,00.*
- 3) Condannare l'ing. Luciano CRESPI alla restituzione del detto importo di € 80.000,00, corrispostogli in esecuzione del lodo, ma con riserva di ripetizione in caso di impugnazione. Con gli interessi di legge dalla data del ricevimento del bonifico fino al saldo.*
- 4) In via subordinata ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, da esaminarsi solo nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante principale:
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità della clausola compromissoria alla domanda di accertamento della nullità della Convenzione che la contiene,*



con conseguente inammissibilità del procedimento arbitrale sul punto, che deve intendersi riservato alla giurisdizione dell'A.G.O. e con nullità ex art. 829 n. 4 c.p.c. del lodo emesso sul punto dal Collegio Arbitrale;

- in via ulteriormente subordinata e progressivamente gradata:

- accertare e dichiarare la nullità della domanda proposta dall'ing. Luciano CRESPI per la genericità ed indeterminatezza dell'atto di accesso all'arbitrato, solo successivamente integrato e specificato;

- accertare e dichiarare che le domande fatte valere dall'ing. Luciano CRESPI sono proposte facendo valere diritti per scopi diversi da quelli per cui sono riconosciuti dal nostro diritto ed in violazione del principio generale di buona fede, con conseguente inammissibilità delle stesse nel nostro ordinamento;

*- accertare e dichiarare che l'atto di liberalità, ove ritenuto donazione, **costituisce in ogni caso donazione di modico valore** soggettivo, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali dell'ing. Luciano CRESPI, come tale non soggetta alla formalità dell'atto pubblico;*

- accertare e dichiarare, ove viceversa venisse giudizialmente ritenuto che l'atto in esame costituisce donazione assoggettata a vincolo di forma ad substantiam, che la nullità della stessa ed il conseguente indebito oggettivo, in relazione ai pagamenti eseguiti dall'ing. Luciano CRESPI in favore di A.S.L. 2 - SAVONESE, non determinano ex art. 2034 c.c. obbligo di restituzione da parte dell'accipiens poiché eseguiti spontaneamente in adempimento di obbligo morale ed accettati ed utilizzati secondo le intenzioni del donante in piena buona fede;

- qualora la Corte Ecc.ma ritenesse, viceversa, dovuta la restituzione, per effetto della nullità della Convenzione, accertare e dichiarare che la somma da restituire deve determinarsi previa decurtazione dalla stessa di € 321.428,58, quale spesa sostenuta dall'A.S.L. 2 - SAVONESE per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con la Convenzione in esame.

5) Vinte o in subordine compensate le spese del grado".



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - L'ing. Luciano Crespi ha impugnato parzialmente il lodo arbitrale emesso in Genova il 23 aprile 2014 pronunciato dal Collegio Arbitrale costituito dal Prof. Avv. Vincenzo Roppo (Presidente), Prof. Not. Umberto Morello (Arbitro), Avv. Giovanni Russo (Arbitro), nel procedimento da lui instaurato contro l'Azienda Sanitaria Locale numero due Savonese, col quale venivano respinte le sue domande di accertare e dichiarare la nullità dell'atto dell'11 febbraio 2000, per difetto di forma, trattandosi di donazione stipulata con scrittura privata, e per l'effetto condannare la ASL alla ripetizione dell'importo di € 774.685,35 oltre al pagamento degli interessi dalla data di messa in mora, del 04.06.2012, al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di dazione della somma (20.11.2003) al saldo e veniva accolta la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e morale solo nella misura di € 80.000,00 (a fronte dei richiesti € 154.937,07), e ha chiesto in via principale dichiararsi la nullità delle parti del lodo con cui è stata operata la qualificazione dell'atto non come donazione ex art. 769 c.c. bensì come liberalità non donativa ex art. 809 c.c. e conseguentemente ritenuta la validità dell'atto, con pronuncia in via rescissoria della nullità parziale e condanna della convenuta alla restituzione della somma donata, con conferma delle parti del lodo relative al risarcimento del danno, e in subordine, per il caso di ritenuta inscindibilità, accertarsi la nullità integrale del lodo e in via rescissoria accogliersi le originarie domande.

2. Si è costituita la convenuta, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, proponendo impugnazione incidentale per l'annullamento della parte del lodo contenente la condanna al risarcimento del danno, con condanna alla restituzione della somma già pagata, e impugnazione incidentale condizionata come dalle conclusioni in epigrafe.

3. Col primo motivo di impugnazione principale (motivo A) si lamenta "pronuncia fuori dai limiti della convenzione ex art. 829 c.p.c., violazione



dell'art. 112 c.p.c. e mancata pronuncia sulle domande formulate dalle part ex art. 829 c.p.c. " , avendo le parti richiesto, l'una la pronuncia della nullità dell'atto per difetto di forma della donazione ex art. 769 c.c. , e l'altra il rigetto della domanda trattandosi di donazione di modico valore ex art. 783 c.p.c., e non potendo il Collegio operare una qualificazione diversa, in quanto, come ritenuto da Cass. 10617/2012 e da Cass 1547/2004, è possibile per il giudice la sussunzione dei fatti sotto una fattispecie diversa da quella indicata nella domanda solo se si tratta di porre rimedio a un mero errore di denominazione giuridica.

3.1. – La questione è affrontata dal lodo al punto III.3.1. , in cui si afferma che ai fini della decisione è essenziale procedere alla qualificazione della domanda e che le parti concordano sulla natura di atto gratuito e non oneroso, e si ritiene che non si tratta di donazione di modico valore perché la modestia della attribuzione patrimoniale deve accertarsi con criterio oggettivo con irrilevanza delle condizioni patrimoniali del donante, e che si tratta in realtà non di donazione in senso stretto ex art. 769 c.c., bensì di liberalità non donativa (donazione indiretta) ex art. 809 c.c., in quanto l'intento liberale, come risulta dalle lettere e dalle bozze scambiate tra le parti (inizialmente l'ing. Crespi aveva considerato l'ipotesi di assumere direttamente la committenza del contratto di appalto per la ristrutturazione della struttura adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale "Ospedale Pacini" , dedicata alla memoria del padre, ma l'accordo stipulato prevedeva unicamente l'erogazione di un contributo di lire 1.500.000.000), non concerneva la mera dazione della somma, bensì la realizzazione delle opere di ristrutturazione finalizzate alla realizzazione della struttura pubblica dedicata alla memoria del padre.

3.2. La convenuta afferma che il Collegio ha correttamente operato in applicazione del principio "iura novit curia" previsto dagli artt. 822 e 113 c.p.c. , e che la propria prospettazione della natura dell'atto come donazione di modico valore costituiva una mera ipotesi giuridica, ed era



stata correttamente interpretata come sostanziale richiesta di accertamento della validità dell'atto.

3.3. Il motivo è infondato. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità *"In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.* (così in massima Cass. 8647/2018, conforme Cass. 30607/2007). E nel presente caso , il Collegio arbitrale non ha considerato fatti diversi da quelli allegati e provati dalle parti, ma ha operato la qualificazione del contratto in contestazione necessaria per accertarne la validità, decidendo sulla domanda di nullità in base alla qualificazione operata.

4. Col secondo motivo di impugnazione principale (motivo B) si lamenta la violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., rilevante ai fini della nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., assumendo essersi in presenza di una arbitraria sostituzione della fattispecie storica e giuridica della domanda, questione in relazione alla quale , trattandosi di rilievo d'ufficio, avrebbe dovuto essere concesso termine alle parti per scambio delle difese.

4.1. La convenuta oppone , richiamando Cass. S.U. 20935/2009 e Cass.22731/201, che , trattandosi di questione di puro diritto, concernente



la qualificazione giuridica del contratto, non sussiste alcuna violazione dell'art. 101 c.p.c.

4.2. Il motivo è infondato. La questione della qualificazione del contratto doveva essere affrontata per la decisione e le parti ne erano a conoscenza e nessun nuovo e diverso elemento di fatto è stato considerato dal Collegio arbitrale.

4.3.- In ogni caso, come di recente riconfermato da Cass. 2984/2016 *"La sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di "errore in iudicando", ovvero di "error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicché, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio."* E nel presente caso, l'impugnante neppure espone quali diversi fatti avrebbe potuto allegare e provare al fine di giungere ad una differente decisione, mentre la valutazione della correttezza della decisione (nei limiti in cui può essere censurata nel giudizio di impugnazione del lodo) è oggetto degli altri motivi di impugnazione.

5.- Col terzo motivo di impugnazione principale (motivo C) si lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., costituente violazione di regole di diritto agli effetti dell'art. 829 c.p.c., essendo stato dato erroneo rilievo allo



scambio di corrispondenza intercorso tra le parti prima dell'atto (lettere e bozze dell'atto non sottoscritte), che rappresentano il divenire delle trattative, ma non possono superare il contenuto dell'atto sottoscritto, dal quale emerge con chiarezza la volontà di effettuare una donazione, con conseguente impossibilità del ricorso ad ulteriori criteri interpretativi.

5.1.- La questione è affrontata dal lodo al § III.3.1.3. in cui il Collegio arbitrale affronta la genesi e lo sviluppo delle trattative al fine di individuare la effettiva volontà delle parti tradotta nell'atto, considerando che l'intento liberale del Crespi si inserisce in un progetto di ristrutturazione della struttura già concepito dalla Asl, la quale con delibera del 24.6.1999 stabiliva di accettarne il contributo, consistente nella realizzazione delle opere, con iniziale previsione come da bozza di convenzione trasmessa dal Crespi alla ASL il 29.10.1999 della committenza dell'appalto a carico del Crespi, e poi nella stesura definitiva, con appalto a carico dell'ASL. Il lodo ritiene che la esclusione della stipula dell'appalto a carico del Crespi non muti la natura di donazione indiretta dell'operazione, innegabile nella formula iniziale che prevedeva la stipula dell'appalto da parte del Crespi, in quanto l'oggetto della liberalità resta comunque individuato nella provvista occorrente per la realizzazione delle opere e non in una somma di denaro *tout court*, e l'oggetto della liberalità è in sostanza costituito dalla ristrutturazione. A tale conclusione si giunge in base alla disamina dell'art. 1 della scrittura 20.1.2010 (rectius 2000) ,in cui si tratta di "*contributo a fondo perso gratuito del 70% (settanta per cento) fino alla concorrenza di lire 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni) delle spese presunte e totali (IVA, progettazioni e collaudi, spese tecniche, allacciamenti, imprevisti) finalizzate alle opere necessarie per la ristrutturazione della Residenza Sanitaria Assistenziale per non autosufficienti.*", dell'art. 11 , che prevede la possibilità dell'intervento del Crespi nell'esecuzione dell'appalto con possibilità di nomina di un proprio tecnico per vigilare su di essa, e le modalità di corresponsione della somma, depositata su un conto del Crespi e svincolata soltanto a fine lavori , con previsione dei



pagamenti dell'appaltatore da parte della ASL, qualificati dall'art. 8 come "anticipi a valere sulla cifra di cui alle premesse", come se la ASL operasse quale mandataria effettuando anticipazioni rimborsate dal mandante secondo lo schema dell'art. 1720 c.c., schema già previsto nell'originaria bozza contrattuale.

5.2.- La convenuta sostiene l'infondatezza del motivo , avendo fatto il Collegio arbitrale corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. sull'interpretazione del contratto, che prevede che per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

5.3. – Il motivo è infondato. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, *" La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo; non è, invece, preclusa l'impugnazione del lodo per nullità con riguardo all'errore di diritto (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l'esistenza e gli effetti di un contratto per prestazioni professionali per le quali si nega il pagamento. (cfr. Cass. 17097/2013 in massima). L'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto , dopo la riforma del 2006, è ammessa soltanto quando espressamente prevista dalla convenzione di arbitrato, ma nel caso in esame, risalendo la clausola compromissoria all'anno 2000, è applicabile la norma nella formulazione previgente (così in massima Cass. 17339/2017 : "In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione*



di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.)

5.4. Alla luce dei principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, non è censurabile con l'impugnazione del lodo il merito della interpretazione del contratto operata dagli arbitri, ma unicamente il rispetto delle norme sulla interpretazione dei contratti (cfr. in massima Cass. 8049/2011 : *"In tema di arbitrato, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità - quale è quello affidato al giudice dall'art. 829 cod. proc. civ. - soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.; pertanto, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione."*

5.5.- L'unica censura specifica che attinge tale profilo è quella secondo cui vi sarebbe stata violazione dell'art. 1362 c.c. , che preclude la utilizzabilità degli altri criteri ermeneutici quando la volontà delle parti emerge chiaramente dalla lettura del testo. Sotto tale profilo, si osserva che il lodo si esprime per la assenza di una chiara espressione di volontà delle parti nella scrittura definitiva nel senso della donazione del contributo da parte del Crespi, ed anzi richiama il tenore dell'art. 1 de contratto proprio per argomentare che da esso si ricava la volontà di operare una liberalità



consistente nella fornitura della provvista per la realizzazione dell'opera.

5.6. In ogni caso, va considerato che , come ritenuto da Cass. 14432/2016, *"In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.)* Non vi è stata quindi alcuna violazione della gerarchia dei criteri ermeneutici.

6.- Col quarto motivo dell'impugnazione principale (motivo D) si lamenta errata interpretazione dei fatti e dei documenti e violazione dell'art. 115 c.p.c. con pronuncia fuori dai limiti della convenzione ex art. 829 c.p.c., sostenendo che il lodo, nell'esaminare una serie di documenti (doc. 6 deliberazione del direttore generale, doc. 5 lettera 21.5.1999, doc. 11 seconda bozza allegata alla lettera 26.10.1999 dell'ing. Crespi), ha trascurato che essi fanno menzione dell'intento di donare le somme e non di realizzare le opere, e che non tutti i documenti prodotti sono stati esaminati, essendo state trascurate le lettere del Crespi del 19.4.1999, in cui si fa riferimento all'impegno ad erogare il contributo e del 20.1.2000 con cui pure egli si impegnava a donare il contributo, nonché la nota 23.9.1999 che fa riferimento alla bozza di atto di donazione predisposta dal notaio Motta, a comunicazione della ASL al notaio e la accettazione del contributo doc. 6, da cui si desume la consapevolezza della necessità



dell'atto pubblico, le premesse della bozza doc. 13, che fanno riferimento all'impegno a donare il contributo, la lettera 30.9.1999 del Crespi in cui si fa riferimento alla bozza di atto di donazione, la mail interna ASL 26.7.2012 doc. 15 in cui si fa riferimento a "donazione ing. Crespi".

6.1. La convenuta fondatamente oppone che le doglianze scendono nel merito della valutazione compiuta dagli arbitri, e che, quanto al metodo, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 115 c.p.c., alla luce dei principi risultanti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il giudice nel motivare le ragioni del proprio convincimento non è tenuto alla valutazione di ogni singolo elemento probatorio.

6.2. Il motivo è infondato. Come ritenuto da Cass. 13511/2007 *"Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancata od assolutamente carente."* Gran parte delle critiche contenute nel motivo in esame concernono proprio l'accertamento di fatto sulla interpretazione del contratto, sostenendo che il riferimento al contributo in denaro come oggetto dell'atto di liberalità debba condurre alla interpretazione di esso come donazione, mentre la interpretazione di merito degli arbitri è nel senso contrario, e cioè che proprio il riferimento all'oggetto non come una somma di denaro, ma ad un contributo, finalizzato alla realizzazione delle opere, debba condurre alla qualificazione come donazione indiretta. Tali doglianze non sono quindi ammissibili.

6.3. Quanto al profilo della mancata disamina di alcuni documenti, come ritenuto da Cass. 16056/2016 *"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle"*



risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata."

7. – Col quinto motivo dell'impugnazione principale (motivo E) si lamenta contraddittorietà e illogicità, nullità del lodo ex art. 829 punto 11 c.p.c., per avere gli arbitri, dopo aver riconosciuto che l'appalto venne stipulato dalla ASL e da essa pagato (il che, a parere dell'impugnante, comporta la natura di donazione della somma del rimborso dei costi operato dal Crespi), avere invece contraddittoriamente sostenuto che non si trattava della donazione di una somma "*bensì per così dire di un valore in natura attribuito alla ASL sotto forma ...di esecuzione degli ingenti lavori nel suo interesse*" (pag. 76 e 77 del lodo), sulla base di elementi (quelli qui riassunti al § 5.1.) che, correttamente interpretati sulla base degli accadimenti riassunti dallo stesso collegio arbitrale, avrebbero dovuto condurre alla interpretazione del contratto come donazione.

7.1. L'appellata oppone che non vi è alcuna contraddittorietà nel lodo e che si tratta dell'interpretazione del contratto correttamente effettuata in applicazione dell'art. 1362 c.c.

7.3. Il motivo è infondato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità "*In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5,*



cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale." (così in massima Cass. 11895/2014, conforme Cass. 1258/2016).

7.4. Col motivo si lamenta la contraddittorietà tra parti della motivazione, che in base al precedente di legittimità appena citato è irrilevante , motivazione che invece è del tutto chiara e coerente nel percorso argomentativo, che conduce ad un risultato insoddisfacente per l'impugnante, i cui argomenti in sostanza sono volti alla contestazione della valutazione di merito compiuta dagli arbitri nella interpretazione del contratto, che è esclusa dalla cognizione del giudizio di impugnazione.

8. Col sesto motivo (motivo F) dell'impugnazione principale si lamenta a) violazione dell'art. 809 c.c. e 769 c.c., nullità dell'atto per mancanza della forma scritta, violazione dell'ordine pubblico, obbligo di rilevabilità della nullità anche d'ufficio in ogni stato e grado, per aver il lodo, in presenza della chiara ed inequivoca volontà delle parti di porre in essere una donazione di somma di denaro, ignorato la necessità di ordine pubblico della forma *ad substantiam* richiesta dalla legge per tale atto, ignorando la necessità del rispetto dell'obbligo di protezione previsto dalla legge sotto pena di nullità, nonché b) la qualificazione di donazione indiretta in carenza dei presupposti sostanziali individuati dalla legge e dalla costante giurisprudenza per la configurazione di tale contratto, nonché c) sulla natura pubblicistica dell'operazione, nullità del lodo per contrarietà alla disciplina pubblicistica e per contrarietà all'ordine pubblico, per aver Collegio affermato a pag. 22 del lodo che *"la fattispecie per cui l'ing.*



Crespi da in appalto con onere economico a proprio carico a un'impresa perché questa esegua lavori sull'immobile di un terzo che ne riceve il corrispondente beneficio economico si presta ad essere puntualmente inquadrata in almeno due delle tipologie che secondo la migliore elaborazione dottrinale possono integrare la figura dell'art. 809 c.p.c." , affermazione che viola la disciplina pubblicistica in base alla quale la individuazione dell'ing. Crespi come committente pagatore di un'opera pubblica avrebbe imposto l'adozione del contratto di sponsorizzazione previsto dall'art. 26 del codice degli appalti, con espletamento della relativa gara, precetti la cui violazione ha carattere imperativo.

8.1. La convenuta oppone che, essendosi in presenza di una donazione indiretta, così come correttamente qualificata dagli arbitri, il requisito formale risulta rispettato, essendo stato l'atto stipulato con forma scritta e non essendo richieste le ulteriori formalità previste per la donazione.

8.2. Sotto il primo profilo, il motivo è inammissibile, in quanto presuppone la riforma nel merito della statuizione del lodo circa la natura del contratto, essendo la lamentata nullità per difetto di forma riscontrabile soltanto a fronte della diversa qualificazione dell'atto come donazione ex art. 769 c.c.

8.3. Sotto il secondo profilo, il motivo pone una questione di violazione di legge , sostenendo l'impugnante, col richiamo a Cass. 7507/2006, che per costante giurisprudenza della Cassazione la donazione indiretta si configura quando le parti per raggiungere l'intento di liberalità anziché utilizzare lo schema tipico della donazione si servono di uno schema negoziale avente una causa diversa, mentre nel presente caso non esiste il "negozio mezzo" ipotizzato dal Collegio arbitrale (a pag. 22 punto 69 del lodo si afferma che rientra certamente nella donazione indiretta " *La fattispecie per cui l'ing. Crespi dà appalto con onere economico a proprio carico a un'impresa affinché questa esegua lavori sull'immobile di un terzo*") riconoscendo però lo stesso Collegio a pag. 24 del lodo " *che la ASL*



appaltò i lavori e li pagò... salvo poi recuperare quanto pagato mediante accredito a suo favore disposto dall'ing. Crespi.")

8.4. Sotto questo profilo, il motivo è infondato. Invero, risalente giurisprudenza di legittimità, aveva in passato affermato, in caso di acquisto di un immobile effettuato dal donatario con provvista fornita dal donante, che si fosse in presenza di donazione diretta (cfr. Cass. 86/1963, secondo cui *"Qualora venga donato danaro per l'acquisto di un immobile, si ha non una donazione indiretta dell'immobile, bensì una donazione diretta del denaro gravato dall'Onere di un reimpiego determinato."*) Ma tale orientamento è stato superato già da Cass. 1967/1966, secondo cui *"Se un coniuge fornisce danaro all'altro coniuge al preciso scopo di fargli acquistare un bene immobile si ha donazione indiretta, il cui oggetto non è il danaro ma l'immobile"*, e quest'ultimo orientamento ha prevalso, venendo riconfermato da Cass. 20638/2005 e da Cass. 17604/2005.

8.5. Specificamente quanto alla liberalità consistente nella fornitura della provvista occorrente per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, di recente Cass. 24160/2018 ha affermato che costituiscono donazione indiretta i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente volti a finanziare lavori in un immobile.

8.6. Anche sotto il terzo profilo, il motivo è infondato. La frase della motivazione del lodo oggetto di censura si riferisce alla originaria ipotesi oggetto delle trattative, secondo cui l'appalto sarebbe stato commesso dallo stesso ing. Crespi, ma il lodo afferma chiaramente che tale ipotesi non si è realizzata, avendo le parti optato per la commissione diretta dell'appalto da parte della ASL, e la censura resta quindi priva di rilievo rispetto alla decisione.

9. Il settimo motivo di impugnazione principale (motivo G), con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. – pronuncia di equità- nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829



punto12, violazione dell'art. 829 comma 1 n.4 c.p.c. e dell'art. 822 c.p.c. , assumendo l'impugnante che la decisione, pur paludata dietro argomenti di diritto, sarebbe sostanzialmente motivata da ragioni di equità, è palesemente infondato, alla luce degli argomenti di diritto posti a base della decisione impugnata, che hanno resistito alle precedenti censure.

10. L'ottavo motivo di impugnazione principale (motivo H) , col quale si critica la decisione arbitrale che ha limitato ad € 80.000,00 il risarcimento del danno morale patito dall'attore a seguito della vendita della struttura operata dalla Asl con sottrazione all'uso e alla dedica alla memoria del padre, vendita operata senza neppure dargliene avviso, è evidentemente inammissibile, non essendo riconducibile ad alcuna delle cause di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. , ma costituendo mera richiesta di inammissibile riesame del merito.

11. La convenuta propone appello incidentale avverso la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 829 n.11 c.p.c. , sostenendo che l'an debeatur è insussistente e che le modalità con cui è stato definito il quantum risultano incongrue, in quanto desunte da ipotesi risarcitorie di altro genere non assimilabili neppure per analogia, che non giustificano l'entità del danno liquidato.

11.1. Sotto il primo profilo, dell'an debeatur, il motivo è inammissibile, concernendo unicamente questioni di merito relativamente alla valutazione degli arbitri.

11.2. Sotto il secondo profilo, esso è infondato. Gli arbitri hanno motivatamente fatto ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non potendosi procedere in altro modo alla liquidazione del danno patito dall'attore a causa del comportamento illecito dell'ASL, qualificato come violazione contrattuale del dovere di correttezza da osservare nel corso del rapporto tra le parti. Il ricorso, quale parametro per la quantificazione equitativa del danno, al criterio previsto dall'art. 42 bis del d.p.r. 227/2001 del TU delle espropriazioni (dpr 227/2001) è motivato dal lodo col



riferimento al fatto che si tratta di una ipotesi di risarcimento del danno morale causato da un comportamento illecito della P.A. , e ciò integra una logica e coerente motivazione del lodo che non può essere oggetto di censura nel merito.

11.3. Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di *legittimità L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione non illogica né manifestamente arbitraria, aveva esposto il criterio di liquidazione applicato, consistente nella determinazione del danno morale in misura proporzionale al solo danno biologico da invalidità permanente).* (così Cass. 24070/2017).

12. Gli altri motivi di impugnazione incidentale, trattandosi di impugnazione condizionata, restano assorbiti.

13. Il rigetto sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale giustifica la compensazione delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale.

Dichiara compensate le spese processuali.

Genova, 26.6.2019

IL PRESIDENTE EST.

Leila Maria Sanna



